



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

All'Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

OGGETTO: ELEMENTI PER RISCONTRO AL QUESITO PERVENUTO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PARMA IN MERITO AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.

RIF. PROT. M_AMTE.UDCM.REGISTRO UFFICIALE.I.0003895.18-02-2022

In riferimento alla nota in epigrafe, acquisita dalla scrivente Direzione con prot. n. 20864/MiTE del 21/02/2022, si forniscono elementi per gli eventuali seguiti di competenza di codesto Ufficio.

Si segnala, innanzitutto, che l'allora Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento di questo Dicastero si era già espressa in materia con la nota prot. n. 15327/RIN del 31/10/2017, che si allega per pronta lettura, e alla quale si rimanda per un'approfondita disamina dei due decreti citati.

Rispetto a quanto riportato nella citata nota, va evidenziato che il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" ha aggiornato l'allegato 2 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili".

Con riferimento alle tematiche connesse al comfort acustico interno agli edifici, l'aggiornamento normativo ha modificato alcune disposizioni relative alle verifiche che i professionisti incaricati sono tenuti ad eseguire per dar evidenza del rispetto dei requisiti, mentre il campo di applicazione del decreto è rimasto immutato e, pertanto, continua a valere quanto riportato nella nota prot. n. 15327/RIN del 31/10/2017.

In aggiunta a quanto già contenuto nella richiamata nota, va chiarito definitivamente che l'applicazione dei due decreti non è in alcun modo alternativa, come sembrerebbe suggerire l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma nel proprio quesito. L'interpretazione proposta dall'Ordine, secondo il quale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 trova applicazione negli appalti privati mentre il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 negli appalti pubblici è senza dubbio erronea.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Secondo tale decreto gli edifici, compresi quelli relativi all'edilizia pubblica, ai fini

ID Utente: 13186

ID Documento: CreSS_04-Set_06-13186_2022-0049

Data stesura: 08/03/2022

✓ Resp.Set: Guastadisegni E.
Ufficio: CreSS_04-Set_06
Data: 10/03/2022

✓ Resp. Div.: Cagnoli P.
Ufficio: CreSS_04
Data: 10/03/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

dell'analisi dei requisiti acustici passivi, sono suddivisi e classificati in funzione della loro destinazione d'uso in: edifici adibiti a residenza o assimilabili, edifici adibiti ad uffici o assimilabili, edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili, edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili ed edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Le disposizioni introdotte dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, vale a dire i c.d. Criteri Ambientali Minimi (CAM), trovano applicazione nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici per servizi di progettazione e lavori di ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione e fanno parte integrante del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Pertanto, per l'applicazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, devono essere sempre fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Nei casi in cui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 ed il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni più stringenti tra i due.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento codesto Ufficio ritenesse necessario.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.: c.s.